



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 71

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Boron, Brescacin, Centenaro, Rizzotto, Barbisan, Bisaglia, Cavinato, Cestaro, Gicomini, Michieletto, Sandonà, Scatto, Vianello, Zecchinato, Maino, Villanova, Andreoli, Cecchetto, Cestari, Ciambetti, Corsi, Dolfin, Favero, Finco, Pan, Puppato e Rigo \*

### **MODIFICA DELL'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, N. 45 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 giugno 2021.

---

\* Con nota del 23 giugno 2021, prot. 10387 i consiglieri Brescacin, Centenaro e Rizzotto hanno sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 1° luglio 2021, prot. 10851 il consigliere Barbisan ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 7 luglio 2021, prot. 11209 i consiglieri Bisaglia, Gavinato, Cestaro, Gicomini, Michieletto, Sandonà, Scatto, Vianello, Zecchinato, Maino e Villanova hanno sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 7 luglio 2021, prot. 11210 i consiglieri Andreoli, Cecchetto, Cestari, Ciambetti, Corsi, Dolfin, Favero, Finco, Pan, Puppato e Rigo hanno sottoscritto la proposta di legge.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, N. 45 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018"

*Relazione:*

*Il fondo di rotazione disciplinato dall'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", risponde alle necessità di migliorare l'offerta dei servizi erogati da soggetti privati non a scopo di lucro e pubblici, nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, mediante la riqualificazione degli immobili di proprietà dei medesimi.*

*Con particolare riferimento alle IPAB, il fondo in questione assolve all'ulteriore funzione di porsi come fattore premiante per la proficua gestione di questi enti.*

*Peraltro, è noto che con l'esplosione della pandemia da Sars-Cov-2 il sistema formato dai soggetti suindicati, in particolare quelli privati, è in forte difficoltà proprio a causa dell'emergenza sanitaria. La flessione del numero di ospiti, il blocco di nuovi ingressi e il conseguente calo degli introiti, insieme ai maggiori oneri di prevenzione, sanificazione e strutturali dettati dalle misure di contenimento del contagio, ipotечноano la sostenibilità economico-finanziaria di molte delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate dalla Regione del Veneto.*

*La presente legge, introduce con l'articolo 1 due diverse modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", rispettivamente al terzo e al quarto comma.*

*La prima prevede un prolungamento di cinque anni della durata dei piani di rientro dei finanziamenti disposti dalla legge oggetto di modifica, e si inserisce nell'ambito degli strumenti che la Regione del Veneto ha già introdotto con provvedimenti amministrativi, finalizzati a garantire la sostenibilità attuale e futura del sistema sociale e socio-sanitario regionale e fronteggiare una crisi grave e imprevista, che rischia di minare la sostenibilità economica della rete dei servizi sociali e socio-sanitari, con pesanti ripercussioni sul piano sociale.*

*La seconda modifica proposta accoglie invece le istanze emerse con riferimento alle IPAB del Veneto che, quali enti di natura pubblica, comunque, in caso di mancata solvibilità ai fini della restituzione delle somme ricevute, sono soggette al procedimento di vigilanza e controllo di cui alla Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, che potrebbe sfociare, nei casi più gravi d'inadempimento, nel commissariamento dell'ente.*



**MODIFICA DELL'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, N. 45 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018"**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".**

1. Alla lettera e) del terzo comma dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, la parola "*dieci*" è sostituita con la parola "*quindici*".

2. La lettera c) del quarto comma dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, è sostituita dalla seguente:

*"c)l'obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;"*.

**Art. 2 – Norma transitoria.**

1. La modifica riferita alla durata di cui al comma 1 dell'articolo 1, si applica anche ai contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018". .....	3
Art. 2 – Norma transitoria.....	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3